



TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SETTIMA CIVILE

* * * * *

Il Giudice, dott. Lorenzo AUDISIO,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.5.2015, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 4013 del ruolo generale civile dell'anno 2015 promossa da
, elettivamente domiciliata in Torino, via Goffredo Casalis, n. 31 presso lo studio
dell'avv. Michele POTE', che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso, ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del
14.2.2015

- ricorrente-

contro

INPS, in persona del Presidente *pro tempore* rappresentato e difeso dall'avv. Marcella CATALDI
in forza di procura generale alle liti del 23.12.2011 ed elettivamente domiciliato ai fini del giudizio
in Torino via Arcivescovado, n. 9 presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto

- convenuto -

Premesso

- che conveniva in giudizio l'INPS con ricorso depositato in data 20.2.2015 al fine di ottenere la cancellazione del nome " " dall'estratto conto previdenziale della ricorrente stessa, evidenziando che a seguito di sentenza del Tribunale di Torino del 15.10.2001 era stata disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel senso che a venisse attribuito il sesso femminile ed il nome " ";
- che, peraltro, nonostante la sentenza fosse passata in giudicato, nell'estratto conto previdenziale della ricorrente emesso dall'INPS figuravano ancora le precedenti generalità;
- che nonostante ella avesse sollecitato l'INPS a procedere alla rettifica delle generalità, l'istituto previdenziale non vi aveva ottemperato;
- si costituiva in giudizio l'INPS rilevando di aver provveduto alla richiesta rettifica e chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a spese compensate;
- che all'udienza in data 13.5.2015 il difensore della ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, non ritenendo cessata la materia del contendere come sostenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che all'interno dell'estratto conto previdenziale della sig.ra figuravano ancora le precedenti generalità di , quale titolare della ditta individuale esercitata negli anni 1991/1992;

Rilevato

- che dai documenti prodotti da parte convenuta risulta che l'istituto previdenziale abbia provveduto a rettificare le generalità della ricorrente nei propri archivi anagrafici, cosicché attualmente l'estratto conto previdenziale relativo alla sig.ra riporta le corrette generalità della stessa, sebbene all'interno del medesimo continui ad essere indicata la ditta individuale per il periodo relativo ai contributi dal 1°3.1991 al 28.2.1992, tenuto conto che nel



periodo suddetto parte ricorrente era titolare di ditta individuale recante le proprie (in allora corrette) generalità di _____ ;

Ritenuto

- che, pertanto, non possa considerarsi cessata la materia del contendere come sostenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la difesa della ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, lamentando che l'indicazione delle pregresse generalità della sig.ra _____ all'interno dell'estratto conto previdenziale, pur se l'archivio anagrafico è stato aggiornato, abbia natura discriminatoria;
- che è certo che con sentenza del Tribunale di Torino depositata in data 18.10.2001, passata in giudicato, sia stata disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel senso che alla ricorrente è stato attribuito il sesso femminile ed il nome (prenome) _____ ;
- che, inoltre, la sentenza suddetta ha disposto che le attestazioni di stato civile alla ricorrente avrebbero dovuto essere rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e del nuovo nome, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164/1982, norma la cui *ratio* è evidentemente quella di escludere possibili confusioni nella redazione dei certificati dello Stato Civile, nonché discriminazioni del soggetto che ha mutato sesso, il quale, di fronte a terzi, figurerà, di conseguenza, unicamente con le generalità corrispondenti al nuovo sesso assunto;
- che, pertanto, per analogia di *ratio* ed a tutela del diritto all'identità personale del soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione giudiziale a cambiare sesso, deve reputarsi che anche nei documenti provenienti da enti pubblici quali l'INPS, debbano essere indicate unicamente le nuove generalità del soggetto suddetto;
- che, l'INPS risulta aver adempiuto solo in parte a tale obbligo, provvedendo ad aggiornare l'archivio dei dati anagrafici della ricorrente, ma continuando ad indicare la stessa con le precedenti generalità maschili, nella parte relativa ai contributi versati dalla medesima quando era titolare di ditta individuale;
- che, pertanto, deve ordinarsi all'INPS di prevedere che nell'estratto conto previdenziale della ricorrente figurino unicamente le attuali generalità della stessa;
- che, quanto alle spese di lite, ritiene questo Giudice che le stesse possano essere integralmente compensate fra le parti tenuto conto, da un lato della peculiarità e novità delle questioni trattate e dall'altro del fatto che l'INPS ha spontaneamente modificato parzialmente l'estratto conto previdenziale della ricorrente;

P.Q.M

Visti gli art.702 *bis* e seguenti c.p.c.,

1. Ordina all'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma e con sede territoriale in Torino, via XX Settembre, n. 34 di prevedere che nell'estratto conto previdenziale della sig.ra _____ figurino unicamente le attuali generalità della stessa, assunte a seguito della sentenza del Tribunale di Torino depositata in data 18.10.2011, passata in giudicato, e con la quale è stata disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel senso che alla ricorrente è stato attribuito il sesso femminile ed il nome (prenome) _____ ;
2. Dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Si comunichi alle parti

Così deciso in Torino, in data 13.5.2015.

IL GIUDICE
Lorenzo Audisio



Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.

